Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione degli artt. 10-13 del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5) — Contratti di distribuzione esclusiva di carburanti e combustibili qualificati come contratti di agenzia o di commissione ma che contengono alcuni elementi specifici

IT

Dispositivo

- 1) L'art. 85 del Trattato CEE (divenuto art. 85 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 81 CE) si applica ad una convenzione di distribuzione esclusiva di carburanti e di combustibili come quella di cui alla causa principale, conclusa tra un fornitore ed un gestore di distributori di benzina, qualora tale gestore assuma, in parte non trascurabile, uno o più rischi finanziari e commerciali legati alla vendita ai terzi.
- 2) Gli artt. 10-13 del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo, devono essere interpretati nel senso che una simile convenzione non è coperta da tale regolamento nella parte in cui essa prevede l'obbligo, per il citato gestore, di rispettare il prezzo di vendita finale al pubblico determinato dal fornitore.

(1) GU C 193 del 6.8.2005.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 23 novembre 2006 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L./Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC)

(Causa C-238/05) (1)

(Concorrenza — Art. 81 CE — Sistema di scambio di informazioni tra istituti finanziari relativamente alla solvibilità dei clienti — Domanda di pronuncia pregiudiziale — Ricevibilità — Impatto sul commercio tra Stati membri — Restrizione della concorrenza — Beneficio per gli utenti)

(2006/C 331/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti nella causa principale

Ricorrente: ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L., Administración del Estado

Convenuta: Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal supremo — Interpretazione dell'art. 81 CE — Compatibilità con il mercato comune di un accordo che istituisce un sistema di scambio di informazioni, tra organismi finanziari, sulla solvibilità dei clienti — Effetti positivi per i consumatori e gli utenti dei servizi finanziari — Possibilità per gli Stati membri di accordare una deroga

Dispositivo

- 1) L'art. 81, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che un sistema di scambio di informazioni sul credito tra istituti finanziari come il registro di informazioni sulla solvibilità dei clienti oggetto della causa principale non ha, in linea di principio, l'effetto di restringere la concorrenza ai sensi di tale disposizione, a condizione che il mercato o i mercati interessati non siano fortemente concentrati, che tale sistema non consenta di identificare i creditori e che le condizioni di accesso e di utilizzo per gli istituti finanziari non siano discriminatorie, né giuridicamente né di fatto.
- 2) Nel caso in cui un sistema di scambio di informazioni sul credito, quale il citato registro, restringa la concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, l'applicabilità dell'esenzione prevista al n. 3 di tale articolo è subordinata alle quattro condizioni cumulative indicate in tale ultima disposizione. Spetta al giudice nazionale verificare il soddisfacimento di tali condizioni. Affinché sia soddisfatta la condizione relativa alla riserva a favore degli utilizzatori di una congrua parte dell'utile non è necessario, in linea di principio, che ciascun consumatore sia individualmente avvantaggiato da un accordo, da una decisione o da una pratica concordata. È necessario, per contro, che sia favorevole l'impatto complessivo sui consumatori nei mercati in questione.

Giudice del rinvio

⁽¹⁾ GU C 205 del 20.8.2005.